

11.11.2025

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

CCNL TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI – AGGIORNAMENTO AUMENTI RETRIBUTIVI NOVEMBRE 2025

Gentili Clienti,

In riferimento alle nostre circolari del 28/03/2025 e del 24/04/2024, forniamo il presente aggiornamento dedicato esclusivamente agli aumenti retributivi ancora da applicare, con particolare attenzione alla prossima scadenza di novembre 2025.

1. Aumento retributivo – novembre 2025

L'Accordo nazionale del 22 marzo 2024, confermato dall'Accordo integrativo del 28 marzo 2024, prevede per il mese di novembre 2025 la prossima tranche di aumento retributivo.

Per il IV livello, l'incremento previsto è il seguente (da riparametrare sugli altri livelli contrattuali secondo le tabelle ufficiali):

Decorrenza	Aumento (€) – Livello IV
1° novembre 2025	35,00 Euro lordi

Questo aumento si sommerà ai minimi retributivi in vigore fino al 31 ottobre 2025.

Nuove tabelle retributive dal 01 novembre 2025:

ottobre 2025		novembre 2025		
Livello	Paga base	Livello	Paga base	Aumento
Quadro	2.122,33	Quadro	2.189,09	66,76
1	1.911,80	1	1.966,54	54,74
2	1.653,69	2	1.701,04	47,35
3	1.413,47	3	1.453,94	40,47
4	1.222,46	4	1.257,46	35,00
5	1.104,45	5	1.136,07	31,62
6	991,55	6	1.019,94	28,39
7	848,91	7	873,22	24,31

2. Aumenti programmati per gli anni successivi

Gli accordi contrattuali hanno già fissato ulteriori incrementi che – pur non imminenti – è utile conoscere per la pianificazione aziendale:

Decorrenza	Aumento previsto – Livello IV
1 novembre 2026	35,00
1 febbraio 2027	40,00

Tali aumenti saranno oggetto di ulteriori circolari dedicate a ridosso delle relative decorrenze.

3. Assorbibilità degli aumenti – chiarimenti utili per novembre 2025

Di seguito riepiloghiamo le regole operative rilevanti per gestire correttamente l'aumento del 1° novembre 2025.

Regola generale

L'aumento contrattuale di novembre 2025 può essere assorbito solo se l'azienda ha erogato somme (superminimi, ad personam etc.) che rispettano *entrambe* le seguenti condizioni:

- devono essere state riconosciute con espressa indicazione che erano assorbibili, tramite:
 - accordo sindacale aziendale, oppure
 - atto unilaterale del datore di lavoro;
- devono essere state erogate dal 1° gennaio 2022 in avanti.

Se uno dei due requisiti manca, l'importo non può essere assorbito.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e per supportarvi nell'aggiornamento delle retribuzioni a partire da novembre 2025.

Cordiali saluti,